

**ASSOCIAZIONE
AMICI DON BOSCO APS**

STATUTO

Art. 1

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

1. È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n.117 (in seguito denominato "Codice Terzo Settore") e, in quanto compatibile con il Codice Civile e relative disposizioni di attuazioni, un'associazione denominata "Associazione AMICI DON BOSCO APS". Nel periodo transitorio precedente l'iscrizione nella sezione "Associazioni di promozione sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'acronimo APS non è spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Successivamente all'iscrizione nella sezione "Associazioni di promozione sociale" del Registro Unico del Terzo Settore, l'Associazione indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2. L'Associazione ha sede in Soverato, Piazza Maria Ausiliatrice n. 42, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia mediante delibera del Consiglio. La sede può essere trasferita nell'ambito del territorio italiano senza che ciò comporti modifica statutaria, con delibera del Consiglio Direttivo.

3. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli appositi regolamenti.

4. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione italiana, del codice civile e della legislazione vigente.

5. L'Associazione svolge attività sul territorio italiano e promuove iniziative e collaborazioni anche all'estero in relazione alle proprie attività istituzionali.



Don Bosco

Amici

Don Bosco

Art. 2

SCOPO E FINALITÀ

1. L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale a favore di associati, o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2. L'associazione intende perseguire le proprie finalità in particolare nei confronti dei bambini, dei ragazzi e dei giovani che sono considerati una risorsa, che devono essere lasciati liberi di esprimere le proprie capacità e, a cui devono essere garantiti gli stessi diritti e le stesse opportunità anche attraverso l'accesso all'educazione, alla formazione, alla crescita positiva in contesti accoglienti e arricchenti.
3. Ulteriori finalità dell'associazione sono:
 - a) prevenzione e contrasto di tutte le forme di disagio, emarginazione, esclusione di minori, giovani e categorie svantaggiate;
 - b) promozione e diffusione di una cultura della solidarietà, della cittadinanza attiva, del volontariato, del servizio civile regionale, nazionale e universale;
 - c) sostegno alle famiglie in condizioni di vulnerabilità, fragilità, esclusione ed emarginazione;
 - d) attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale degli individui e dei gruppi;
 - e) attuazione del principio di solidarietà sociale per affermare i diritti e superare gli squilibri economici, sociali, territoriali e culturali;
 - f) piena attuazione dei diritti di cittadinanza e realizzazione delle pari opportunità fra donne e uomini;

- g) realizzazione di uno sviluppo economico e sociale che valorizzi le attitudini e le capacità umane e professionali;
- h) realizzazione del diritto alla cultura, alla educazione ed alla formazione permanente;
- i) sviluppo della democrazia e della persona umana;
- j) valorizzazione della pace, della cultura multietnica e multireligiosa e della solidarietà fra i popoli;
- k) tutela, rappresentanza, promozione e supporto degli Associati e delle loro attività di interesse generale anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali, mediante ricorso a progetti di servizio civile, riconoscendo in esso uno strumento per promuovere la solidarietà e la cooperazione a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona e all'educazione alla pace fra i popoli nonché per contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani.

4. Inoltre, l'Associazione si impegna a:

- a) assicurare e qualificare le dimensioni educative, formative, preventive e promozionali delle iniziative attivate dagli Associati, all'interno di una concezione unitaria di uomo e di società ispirata esplicitamente al sistema preventivo di Don Bosco, al progetto e alla prassi salesiana;
- b) promuovere l'elaborazione e la diffusione di una cultura aperta alla partecipazione responsabile nella vita sociale, alla non violenza, alla solidarietà e fraternità per rispondere ai bisogni sociali emergenti, in particolare a quelli dei giovani più esposti al disagio e all'emarginazione;
- c) curare la rappresentanza unitaria degli Associati presso lo Stato italiano, i Ministeri e gli Organismi governativi e non governativi nazionali, internazionali e comunitari, che hanno competenze specifiche nei settori di intervento in cui operano gli Associati;

d) assicurare agli Associati il pieno rispetto della loro autonomia istituzionale, organizzativa e gestionale, valorizzandone gli apporti peculiari e socializzandone le esperienze significative.

Art. 3

ATTIVITÀ

1. Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dalle persone aderenti agli enti associati.

2. Per il perseguimento delle finalità esercita in favore degli Associati e dei terzi, nell'ambito e con i limiti previsti dall'art. 5 D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, aggiunte e sostituzioni, una o più delle seguenti attività:

a) interventi e servizi sociali e socio-sanitari;

b) formazione universitaria e post-universitaria;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

e) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

f) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate o con disabilità;

g) alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;



- h) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- i) agricoltura sociale;
- j) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti eccedenti o comunque ricompresi nella normativa in materia di cessione a fini di solidarietà sociale;
- e) per la limitazione degli sprechi ovvero erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- k) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- l) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale;
- m) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- n) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- o) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, l'Associazione potrà svolgere ogni attività necessaria, opportuna o utile ivi comprese la partecipazione a bandi, gare e concorsi locali, regionali, nazionali, europei ed internazionali, tutte le operazioni economiche, finanziarie, contrattuali e patrimoniali in genere, mobiliari e immobiliari, nonché in via non prevalente di carattere imprenditoriale finalizzate al raggiungimento degli scopi associativi con la destinazione di ogni provento per i fini istituzionali. L'Associazione, analogamente, per il perseguimento dei fini istituzionali, potrà chiedere il riconoscimento giuridico.

Donatella

Alfonso

Art. 4

ATTIVITÀ DIVERSE

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 3 a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate nello stesso articolo 3. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

Le attività diverse saranno svolte secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

Art. 5

CULTURA DEL VOLONTARIATO E CITTADINANZA ATTIVA

1. Nel contesto delle sue finalità e delle sue attività l'Associazione si impegna alla promozione della cultura del volontariato e della cittadinanza attiva nei campi di sua competenza:

- a) riconoscendone la validità nella formazione della persona e come scelta di risposta ai bisogni emergenti nel territorio;
- b) curandone la professionalità, nello stile educativo dell'animazione e della spiritualità giovanile salesiana in sintonia con il sistema educativo di Don Bosco.

Art. 6

ASSOCIATI

1. Sono Associati dell'Associazione, le persone fisiche, Associazioni di Promozione Sociale, gli Enti del Terzo Settore e gli altri Enti senza scopo di lucro che, senza

limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, perseguano le medesime finalità dell'Associazione, attraverso l'esercizio di attività nei confronti di minori, giovani, persone in condizione di svantaggio, disagio, esclusione.

2. Non possono associarsi all'Associazione le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro.

3. Ogni Associato ha diritto di esaminare i libri sociali dell'Associazione, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione.

4. Gli associati non APS potranno costituire non più del 50% del totale degli associati APS (a norma dell'art. 35 comma 3 del Codice del Terzo Settore).

Art. 7

SOSTENITORI

1. Sono Sostenitori: gli Enti ecclesiastici, le Associazioni, Cooperative, ogni altra forma aggregativa, persone fisiche che partecipano, anche occasionalmente, ad iniziative e attività dell'Associazione a livello nazionale e/o regionale, dimostrando interesse alle attività dell'Associazione e contribuendo liberamente alla vita della medesima.

Art. 8

AMMISSIONE

1. Per ottenere la qualifica di Associato bisogna inoltrare domanda scritta al Consiglio Direttivo.

Daniela

Albino D. P. 21

2. Il Consiglio Direttivo decide in merito e provvede a darne comunicazione agli interessati ed a iscriverli nel libro degli Associati.

3. L'ammissione obbliga gli Associati all'osservanza del presente statuto, degli appositi regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dall'Associazione.

4. Qualora il Consiglio Direttivo decida di rigettare la domanda di ammissione, entro sessanta giorni, deve motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro trenta giorni dalla comunicazione della motivazione della deliberazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che decide sulle domande non accolte in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 9

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

1. Ogni Associato è libero di recedere dall'Associazione, inviando comunicazione scritta al Consiglio.

2. Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduto l'Associato che cessa di svolgere le attività proprie dell'Associazione o che pone in essere comportamenti e azioni in contrasto con lo statuto e gli ordinamenti interni.

3. L'esclusione di un Associato, nel caso si ravvisi un comportamento in contrasto con le finalità dell'Associazione, avviene con delibera del Consiglio Direttivo. Tale disposizione è derogatoria rispetto alle previsioni dell'articolo 25 del Codice Terzo Settore.

4. L'Associato recedente, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

5. La quota sociale è intrasmissibile ed il suo valore non potrà mai essere rivalutato. Essa non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 10

STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE



1. L'Associazione può strutturarsi con propri settori specifici di attività omogenee per il cui funzionamento potrà adottare appositi regolamenti.

Art. 11

ORGANI SOCIALI

1. Sono organi sociali dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- e) il Presidente;
- f) il Segretario;
- g) il Tesoriere;
- h) il Collegio dei Probiviri.

Art. 12

ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l'organo supremo dell'Associazione.
2. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità degli Associati e, le sue deliberazioni, prese in conformità al presente statuto e agli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti gli Associati, anche assenti o dissenzienti.
3. L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati in regola con il versamento delle quote sociali ed iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati.

Partecipano, altresì, all'Assemblea senza diritto di voto i membri del Consiglio Direttivo, in carica o uscenti, senza possibilità di delega;

4. Ogni Associato è rappresentato nell'Assemblea dal legale rappresentante o da altra persona da questi delegata mediante delega nominativa scritta; ogni delegato non può portare più di tre deleghe; spetta al Presidente dell'Assemblea riconoscere la validità delle deleghe.

5. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

6. L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente ogni anno e ogni qual volta egli ne ravvisi la necessità o quando lo richieda almeno un quinto degli Associati.

7. L'Assemblea Ordinaria può essere convocata dal Presidente in occasione di sue dimissioni anticipate.

8. La convocazione avviene a mezzo di lettera, fax, posta elettronica, telegramma inviati agli Associati non meno di quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza.

9. Spetta all'Assemblea Ordinaria:

a) nominare e revocare gli organi sociali, ai sensi dell'articolo 25 del codice Terzo Settore;

b) eleggere, ogni quattro anni, il Presidente e il Consiglio Direttivo;

c) nominare i membri del Collegio dei Probiviri;

d) approvare nel primo quadrimestre di ogni anno i bilanci annuali preventivi e consuntivi; deliberare sui piani annuali e pluriennali delle attività e su quant'altro le venga sottoposto dal Consiglio Direttivo o abbia rilevanza per il buon andamento dell'Associazione;

f) approvare e il bilancio sociale dell'Associazione;

g) indicare i massimali della quota associativa;

h) deliberare sulle eventuali responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

i) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

j) approvare il regolamento dei lavori assembleari;

k) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

10. L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente che la presiede, o da chi ne fa le veci, mediante comunicazione scritta inviata agli Associati, almeno venti giorni prima della data della riunione, per:

a) procedere alle modifiche statutarie;

b) deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio sociale.

11. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria:

- in prima convocazione sono valide quando siano presenti o rappresentati la metà degli Associati aventi diritto al voto e sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti o rappresentati aventi diritto al voto;

- in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli Associati presenti o rappresentati aventi diritto al voto e sono prese con il voto favorevole della maggioranza semplice degli Associati presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

12. Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria:

- in prima convocazione sono valide quando sono presenti o rappresentati i due terzi degli Associati aventi diritto al voto e sono espresse con il voto favorevole dei due terzi degli Associati presenti o rappresentati aventi diritto al voto;

- in seconda convocazione sono valide quando sia presente la maggioranza semplice degli Associati aventi diritto al voto e sono prese con il voto favorevole dei due terzi degli Associati presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Art. 13

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, da due a quindici membri eletti dall'Assemblea, che ne determina il numero. La maggioranza degli eletti dev'essere comunque scelta tra le persone indicate dagli Associati.

2. Il Consiglio, nella sua prima riunione, elegge nel suo seno il Vice Presidente dell'Associazione.

3. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro esercizi sociali e i suoi membri possono essere rieletti.

4. In caso di posto vacante o di dimissioni di un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione cooptando il primo dei non eletti.

I membri cooptati rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

5. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno su convocazione e ordine del giorno predisposto dal Presidente che ne presiede le sedute o su richiesta della metà dei componenti.

6. La convocazione dev'essere fatta per iscritto, con lettera raccomandata consegnata a mezzo del servizio postale o a mani, oppure a mezzo di posta elettronica certificata, di posta elettronica con attestazione di conferma di lettura del messaggio o di fax con rapporto di consegna; essa deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione e pervenire ai componenti del Consiglio Direttivo almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza motivata nell'avviso di convocazione, almeno due giorni prima.

7. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà più due dei componenti e possono avere luogo sia nella sede dell'Associazione sia altrove purché in Italia.

Esse possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di

seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificati questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione e nel quale deve trovarsi pure il Segretario, chiamato alla verbalizzazione su indicazione della stessa persona che presiede la riunione al fine di consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale scritto sull'apposito libro.

8. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della metà più uno di coloro che, anche mediante i mezzi di telecomunicazione di cui al precedente comma, sono intervenuti alla riunione.

9. Spetta al Consiglio Direttivo la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

10. In particolare, spetta al Consiglio Direttivo:

- a) curare la realizzazione delle delibere e delle programmazioni assunte dall'Assemblea;
- b) deliberare ammissione, decadenza o esclusione degli associati;
- c) determinare la quota associativa annuale;
- d) emanare i Regolamenti interni;
- e) predisporre le linee programmatiche, i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'Assemblea;
- f) individuare attività diverse, secondarie e strumentali, che l'associazione potrà svolgere.

11. Nel Consiglio Direttivo non sono ammessi voti per rappresentanza e per la validità delle sue delibere si richiede la presenza effettiva e il voto favorevole della metà più uno dei suoi membri.

12. La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente e a eventuali altri membri del Consiglio Direttivo cui il Consiglio voglia attribuirla. Il potere di rappresentanza attribuito è generale. Eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 14

PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Ordinaria, dura in carica quattro esercizi sociali e può essere rieletto.

2. Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione con firma libera;
- b) convoca presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- c) sottopone ogni anno all'approvazione dell'Assemblea, con la relazione di missione, organizzativa, finanziaria e tecnica sullo stato dell'Associazione, il bilancio sociale della stessa, redatto secondo le norme legali, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura delle attività esercitate dall'Associazione medesima, anche ai fini della valutazione del loro impatto sociale;
- d) sovrintende alla cura degli adempimenti contabili relativi all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo;
- e) esercita il potere di firma, disgiuntamente al Vice Presidente, per quanto riguarda la gestione dei conti correnti bancari e postali;
- f) provvede a che siano pubblicati, nei modi e nelle forme di legge, gli emolumenti, i compensi o i corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti;
- g) può avvalersi di consulenti e dipendenti per l'esplicitazione dei suoi compiti;
- h) può rilasciare procure speciali con cui delegare tutti o parte dei suoi poteri;
- i) nomina i difensori conferendo loro le procure alle liti o alla lite.

3. In assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono assolte dal Vice Presidente il quale, in tale ipotesi, eserciterà il potere di firma, per quanto riguarda la gestione dei conti correnti bancari e postali, congiuntamente a un altro membro del Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente può, in caso di urgenza e con firma disgiunta del Vice Presidente, assumere iniziative e prendere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo e sottoporle ad approvazione nella prima riunione utile del Consiglio stesso.

Art. 15

SEGRETARIO

1. Il Segretario è responsabile della redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee e delle questioni dei libri sociali.
2. Il Consiglio Direttivo elegge il Segretario tra i suoi componenti e può sostituirlo in ogni momento.

Art. 16

TESORIERE

1. Il Tesoriere è responsabile della contabilità, dell'amministrazione economica e della redazione annuale del bilancio dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo elegge il tesoriere tra i suoi componenti e può sostituirlo in ogni momento.

Art. 17

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea; gli eletti durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
2. I tre membri effettivi eleggono al proprio interno il Presidente del Collegio.

3. Le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli Associati e quelle insorgenti tra gli Associati devono essere devolute all'esclusiva competenza del Collegio, costituito al fine in collegio arbitrale.

4. La parte che intende sottoporre la questione al Collegio deve comunicarlo al Consiglio Direttivo e, nel caso di controversia tra Associati, all'altra parte, con raccomandata con avviso di ricevimento spedita entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'evento da cui origina la controversia. L'arbitrato si tiene presso la sede dell'Associazione.

5. Il Collegio giudica e adotta il lodo prescindendo da qualsiasi formalità, dovendosi considerare ad ogni effetto l'arbitrato come irrituale.

Art. 18

ORGANO DI CONTROLLO

1. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

2. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

3. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti.



Art. 19

PATRIMONIO ED ENTRATE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - a) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
 - b) fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione;
 - c) erogazioni, donazioni e lasciti, espressamente destinati al patrimonio.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - a) quote e contributi degli associati;
 - b) eredità, erogazioni, donazioni e legati, non espressamente destinati al patrimonio;
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - d) apporti erogati da pubbliche amministrazioni;
 - e) entrate e proventi relativi allo svolgimento delle attività di interesse generale;
 - f) entrate e proventi relativi allo svolgimento delle attività diverse;
 - g) entrate e proventi derivanti da attività di raccolta fondi;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi della normativa vigente.
3. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; è fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
4. Il patrimonio non può in nessun caso essere inferiore alla somma liquida e disponibile necessaria per il conseguimento e il mantenimento della personalità giuridica dall'Associazione.

Devoluzione

Alf. 11.21

5. L'Associazione può costituire, con deliberazione del Consiglio Direttivo, uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare.

Art. 20

ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'anno successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Esso va approvato entro il 30 Giugno di ogni anno.
3. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 21

DURATA

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 22

SCIOGLIMENTO

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria.
- 2.

3. In caso di scioglimento, il patrimonio netto residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Statale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 23

CARICHE SOCIALI E RAPPORTI DI LAVORO

1. Fatte salve diverse decisioni del Consiglio Direttivo per cariche che comportano un impegno di carattere continuativo, l'esercizio delle cariche sociali è a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della carica, purché autorizzato dal Consiglio Direttivo entro i massimali eventualmente indicati dall'Assemblea.
2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura. I lavoratori dipendenti hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto «uno a otto», da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.
3. L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, che vanno iscritti in un apposito registro qualora svolgano le loro mansioni in modo non occasionale. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo; ad essi possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, restando vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. In ogni caso, le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito.

4. Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

5. L'Associazione può avvalersi di operatori volontari del servizio civile con l'osservanza delle norme di legge che regolano la materia.

Art. 24

REGOLAMENTI INTERNI

1. L'organizzazione interna dell'Associazione, anche per quanto non previsto dal presente statuto, sarà disciplinata da appositi regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo.

Art. 25

CLAUSOLA FINALE

Per quanto non previsto nel presente statuto e negli eventuali regolamenti interni saranno applicate le disposizioni del codice civile e della normativa legale che disciplina il Terzo settore.



Alfano D'Amato
F. Lupo
L. S. S. S.
D. S. S. S.